



Protocollo in intestazione

All'ALBO ON LINE
Alla Ditta Trentin Eugenio & C. snc

CONTRATTO PER LA CONCESSIONE DELL'INSTALLAZIONE E GESTIONE DEI DISTRIBUTORI AUTOMATICI DI BEVANDE CALDE NEI PLESSI DELL'I.C. 3 "G.G. FELISSENT"

Con la presente scrittura privata, da far valere ad ogni effetto di legge,

tra

l'Istituto Comprensivo n.3 "G.G. Felissent" (di seguito denominato "Istituto") con sede a Treviso in Via San Zeno n.1 – CAP 31100 – C.F.: 94136060269 rappresentato legalmente dalla Dirigente Scolastica pro-tempore, prof.ssa Francesca Magnano;

e

la Ditta Trentin Eugenio & C. snc (di seguito denominato "Gestore") con sede in Via Gramsci, 2 – CAP: 31055 Quinto di Treviso (TV) – C.F./Partita IVA: 02342250269 qui rappresentata legalmente dal sig. Trentin Eugenio

(di seguito Istituto e Gestore, citati unitamente, sono anche denominati "Parti")

PREMESSO

- che il Mercato Elettronico della pubblica amministrazione non prevede e contempla convenzioni CONSIP attive per la concessione del servizio di concessione e gestione dei distributori di bevande;
- che l'Istituto ha ravvisato la necessità di garantire al personale scolastico la continuità per un servizio di erogazione di bevande calde mediante distributori automatici indicendo un bando di gara aperta prot. 5319 del 19/04/2023;
- che la Ditta Trentin Eugenio & C. snc ha presentato nei termini regolare domanda di partecipazione producendo un'offerta ritenuta congrua, utile e vantaggiosa;

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

ART. 1

L'Istituto concede alla Ditta Trentin Eugenio & C. snc con sede in Via Gramsci, 2 – cap 31055 Quinto di Treviso (TV) – C.F./Partita IVA: 02342250269 la gestione di un servizio di ristoro con distributori automatici per un periodo di anni **4** dal 01/07/2023 al 30/06/2027.

Il servizio con **Distributori Automatici** prevede la somministrazione e l'erogazione per la distribuzione di:

- Bevande Calde: caffè, espresso, caffè lungo, caffè macchiato, caffè d'orzo, caffè decaffeinato; Cappuccino, Cappuccino con cioccolato, cioccolato forte e Thè.

Il Gestore si impegna a fornire e installare a proprie spese le macchine distributrici necessarie all'attività di ristoro, in perfetto stato, omologate e conformi alla normativa vigente in materia di sicurezza e tali da garantire la piena funzionalità e la perfetta efficienza, continuamente 24 ore su 24 per tutta la durata della concessione. Mentre l'Amministrazione mette a disposizione gli spazi provvisti di energia elettrica, di acqua potabile

Art. 2





Per lo svolgimento dell'attività in parola nei locali individuati e messi a disposizione dall'Istituto, il Gestore verserà alla scuola un contributo annuale di € 1.500,00 (millecinquecento) destinato all'ampliamento dell'offerta formativa della scuola. Il versamento della somma sarà effettuato in rate annuali entro il mese di luglio, sul conto corrente bancario intestato all'I.C. 3 Felissent – IBAN IT 95 L 01030 12003 000001833622.

Art. 3

Con la stipula del presente atto e per effetto dello stesso, il concessionario nella gestione del servizio dei **Distributori Automatici** si obbliga ad assumere a proprio carico e responsabilità le condizioni di seguito riportate:

- gli oneri relativi all'installazione, alla sicurezza e alla manutenzione ordinaria e straordinaria delle macchine;
- I distributori automatici, dovranno essere rispondenti alle norme vigenti in materia di sicurezza degli impianti e delle macchine, antinfortunistiche e di prevenzione incendi, rispettare i parametri di rumorosità e tossicità previsti dalla legge e rispettare altresì la normativa CEI - *Norme particolari di sicurezza per distributori commerciali e apparecchi automatici per la vendita*;
- gli adempimenti per l'ottenimento di permessi e autorizzazioni necessari per la corretta erogazione del servizio;
- le responsabilità relative ai danni che potessero derivare all'istituto o a terzi per il cattivo funzionamento delle macchine e degli impianti;
- la copertura assicurativa dei distributori automatici, a carico del gestore, per danni che dovessero essere arrecati all'utenza;
- la responsabilità o colpa per danni, anche grave, che dovessero essere arrecati alle macchine, involontariamente dall'utenza o volontariamente da ignoti vandali, anche nelle ore notturne;
- la fornitura di prodotti di prima qualità, con tempestiva assistenza e rinnovo delle scorte.

Il Gestore si impegna inoltre:

- a garantire che tutti i distributori automatici installati siano in regola con le disposizioni igienico-sanitarie in vigore;
- ad effettuare rigorosa pulizia interne ed esterna dei distributori e delle relative attrezzature atte a garantire una ottimale condizione igienica degli stessi, nonché la sicurezza per gli utilizzatori;
- a garantire la fornitura del servizio dei distributori in modo continuativo;
- a garantire il rispetto di tutte le norme di sicurezza, comprese quelle conseguenti all'applicazione del D. Lgs. n. 81/2008 e s.m.i.;
- ad effettuare gli interventi di manutenzione e di rifornimento nei momenti concordati con il Dirigente Scolastico e comunque al di fuori del normale orario delle lezioni;
- a fornire i contenitori delle bevande in materiale biodegradabile o ecocompatibile;
- ad assumersi la responsabilità della rimozione dei distributori automatici installati al termine del contratto o in caso di recesso anticipato;
- a collocare contenitori per i rifiuti in numero sufficiente e idonei per la loro raccolta e ad assicurare la pulizia sia degli spazi che dei contenitori.

Art. 4

L'Amministrazione appaltante declina ogni responsabilità per ammanchi, danni, incendi presenti nei locali dei posti di ristoro;

Il Gestore non può rivendicare, in nessun caso danni derivanti dal mancato funzionamento dovuto a sospensione dell'energia elettrica o di acqua;

L'Istituto è sollevato da ogni responsabilità e richiesta di risarcimento danni in caso di atti vandalici, scasso o furti a carico dei Distributori Automatici.

Art. 5

La ditta aggiudicataria dovrà provvedere alla pulizia e alla regolare manutenzione ordinaria delle macchine (funzionale e igienico-sanitaria) e degli spazi in cui sono installate: dovranno essere





posizionati idonei recipienti porta rifiuti, di capacità adeguata per distributore e tenuti in buone condizioni igieniche.

Le operazioni di installazione, di manutenzione e di rifornimento dovranno essere effettuate in momenti concordati con il Dirigente Scolastico e comunque al di fuori del normale orario delle lezioni

Art. 6

Il Gestore si assume la responsabilità per i danni che dovessero derivare a persone o cose dall'esercizio dell'attività oggetto del presente contratto ed esonera espressamente l'I.C. 3 Felissent da qualsiasi responsabilità civile e penale conseguente al danno arrecato. A tale scopo il Gestore dovrà provvedere, prima dell'inizio della gestione ad assicurarsi con massimali adeguati contro la responsabilità civile per i danni che dovessero scaturire anche indirettamente dall'attività di gestione delle macchine distributrici e al loro uso;

L'Istituto è sollevato da ogni responsabilità per eventuali danni causati a persone o cose per prodotti difettosi o igienicamente inadeguati;

Il Gestore nell'esercizio dell'attività è il solo ed esclusivo responsabile dell'adempimento della normativa in materia tributaria, sanitaria, igienica, di prevenzione degli infortuni e della materia sicurezza in genere. È fatto obbligo al Gestore di rispettare tutte le disposizioni inerenti la normativa igienico-sanitaria vigente;

Il Gestore sarà altresì responsabile di tutte le violazioni di carattere amministrativo e/o penale riconducibili all'esecuzione negligente delle operazioni di preparazione e somministrazione alimenti anche in virtù delle recenti disposizioni di legge che regolano l'attività oggetto del presente contratto.

Art. 7

Le parti contraenti riconoscono che con la presente convenzione non viene posto in essere alcun rapporto di lavoro né di impiego tra l'Istituto e il Gestore.

Art. 8

È rigorosamente vietato al Gestore di cedere, affittare, subaffittare o far condurre l'attività in argomento a terzi estranei alla presente convenzione. La gestione dell'attività è assunta direttamente dal Gestore in proprio e a suo completo rischio; egli è pertanto il solo ed unico responsabile.

Art. 9

La gestione dell'attività è subordinata alla concessione delle relative licenze da parte degli organi competenti e delle autorizzazioni amministrative stabilite dalla legge, alla regolarizzazione in materia previdenziale, infortunistica e all'osservanza di tutte le vigenti disposizioni di legge in materia di igiene e di sicurezza nei luoghi di lavoro.

Art. 10

I prezzi di vendita sono quelli indicati in sede di offerta dal concessionario e non possono essere modificati nel primo anno della concessione; gli stessi potranno essere sottoposti a revisione annuale, a richiesta della ditta aggiudicataria e sulla base degli aumenti degli indici ISTAT dei prezzi dei beni di consumo. Eventuali aggiornamenti dovranno essere sottoposti alla Giunta Esecutiva e al Consiglio di Istituto per il tramite del Dirigente Scolastico ed applicati solo dopo averne ricevuto l'autorizzazione scritta. Aumenti applicati senza autorizzazione saranno motivo di risoluzione del presente contratto.

Art. 11

L'erogazione del servizio avverrà esclusivamente nei giorni e durante gli orari di apertura dell'Istituto e garantire la piena e continuativa funzionalità ed efficienza, 24 ore su 24, dei distributori per tutta la durata del presente contratto di concessione.

Il gestore dovrà garantire il regolare funzionamento dei distributori automatici tramite idonea manutenzione ed interventi di assistenza tecnica tempestivi.





Le spese di manutenzione ordinaria e straordinaria delle macchine sono completamente a carico del Gestore.

Art. 12

Il presente contratto avrà validità dal 01/07/2023 al 30/06/2027.

Alla scadenza della stessa è escluso ogni obbligo di preavviso.

Nel caso di particolari esigenze di carattere organizzativo e previo accordo tra le parti, da concordare almeno 2 (due) mesi prima della scadenza è ammesso solo il rinnovo parziale per un periodo non superiore a 6 (sei) mesi dalla data di scadenza della Convenzione stessa, in modo da consentire l'attivazione di un nuovo procedimento amministrativo, finalizzato ad indire una nuova gara per la stipula di un nuovo accordo. Durante il periodo di proroga, il concessionario dovrà garantire il prosieguo del servizio di cassa alle condizioni pattuite nel contratto sottoscritto.

Alla scadenza del Contratto il Gestore si impegna a riconsegnare all'Istituto gli spazi concessi in uso per l'attività e a rimuovere a proprie spese le apparecchiature installate.

L'eventuale atto di revoca da ambo le parti avrà un termine prefissato non inferiore a 3 mesi.

L'amministrazione dell'Istituto Comprensivo 3 Felissent si avvarrà della clausola di recesso solo in presenza di violazioni contrattuali o per effetto di disposizioni di autorità sovraordinata. In tali ultimi casi l'Istituto si riserva l'esercizio di tale facoltà in qualsiasi momento, dandone comunicazione scritta con fissazione del termine per il rilascio dei locali.

Deve intendersi per "grave inadempimento" la reiterata violazione:

- dei prezzi concordati
- degli accordi sulla qualità dei prodotti
- delle norme di igiene e pulizia
- delle norme di buona condotta verso l'utenza da parte del Gestore o del personale adibito al servizio
- l'imputazione di frode a danno dell'Istituto
- la condanna per reati penali e quanto altro possa ledere l'immagine dell'Istituto
- l'inosservanza di norme fiscali
- mancato pagamento del contributo annuo

Questa condizione risolutiva espressa è da ritenersi essenziale e viene approvata e sottoscritta ai sensi e per gli effetti dell'art. 1341, 2° comma del C.C..

Art. 13

Tutte le clausole della presente convenzione hanno carattere essenziale e formano un unico e inscindibile contesto; in caso di violazione di una soltanto delle condizioni, oltre ai motivi espressamente citati, la convenzione si intenderà risolta di diritto senza necessità di diffida o costituzione in mora, intendendosi con ciò pattuita la clausola espressa ex art.1456 del C.C.

Art. 14

L'Istituto si riserva il diritto al risarcimento dei danni, con prova documentale.

Art. 15

Il Foro competente è quello di Treviso.

LA DIRIGENTE SCOLASTICA

Francesca MAGNANO

*Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi art. 3 c.2 D.lgs. n.39/1993*

Il Gestore

Ditta Trentin Eugenio & C. snc

